



COMUNE DI ARGENTA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PARTE ECONOMICA ANNO 2025 connesso al CCI TRIENNIO 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023

**ACCORDO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1,
DEL CCNL FL DEL 16/11/2022
"UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025"**

A seguito:

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica anno 2025 sottoscritta il 10/11/2025, connesso al CCI Triennio 2023-2025 per il personale non dirigente del Comune di Argenta sottoscritto il 30/11/2023, disposta dalla Giunta comunale con deliberazione n. 230 del 27/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- dell'esame senza rilievi, come da parere n. 48 del 18/11/2025, assunto a prot. Unione al n. 50230 del 19/11/2025, effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 49339 del 13/11/2025);

Il giorno 11/12/2025

TRA

**Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica – Dott.ssa Valeria Villa –
Segretario Generale del Comune di Argenta FIRMATO**

E

Le organizzazioni Sindacali:

per le RSU Aziendali

COGNOME E NOME	FIRMA PER ESTESO
BECCATI MATTEO	FIRMATO
ZAMBONI MONICA	ASSENTE
BOLOGNESI BENEDETTA	ASSENTE
BOSI ILARIA	ASSENTE

per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

COGNOME E NOME	FIRMA PER ESTESO
VERONESI ELISA – FP CGIL	FIRMATO
PAROLINI GIACOMO – UIL FPL	FIRMATO
KEVIN PONZUOLI – CISL FP	FIRMATO

Visti gli artt. 7 e 8 del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022;

Rilevato che il presente contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 80 del CCNL 16/11/2022, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7, c. 4, lett. A), del CCNL 16/11/2022, per **l'anno 2025**;

Considerato che per l'anno 2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale era da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall'art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Visto l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";

Visto altresì l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Vista l'ulteriore normativa in materia nel frattempo intervenuta;

Dato atto che la Giunta del Comune di Argenta con deliberazione n. 197 del 30/10/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ha formulato alla delegazione di parte pubblica le linee guida alla contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, approvata con determinazione Unione n. 543 del 06/11/2025, e riportata nella prime colonne dell'allegato prospetto (**Allegato A**), facente parte integrante del presente contratto;

Dato atto che come previsto dall'art. 8 del CCNL 16/11/2022 "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione...";

Vista l'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) – parte economica 2025 sottoscritto il 10/11/2025, connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023, per il personale non dirigente del Comune di Argenta – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022;

Dato atto che con prot. Unione n. prot. Unione 49339 del 13/11/2025 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2025 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) - parte economica 2025 sottoscritta il 10/11/2025, connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 del personale non dirigente del Comune di Argenta":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2025 per il personale non dirigente del Comune di Argenta (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF-IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMENT/Schemi-RTF/note_applicative/);
- La deliberazione di G.C. n. 197 del 30/10/2025, avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2025 per il personale non dirigente del Comune di Argenta";
- L'allegato "E" della determina Unione n. 145 del 10/03/2025 con cui sono state quantificate le risorse residue non spese del Fondo del Lavoro Straordinario per l'anno 2024 del Comune di Argenta, da far confluire nel fondo delle risorse decentrate 2025;
- La determinazione della costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate del Comune di Argenta per l'anno 2025 n. 543 del 06/11/2025;
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) – parte economica 2025 sottoscritto il 10/11/2025 connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 per il personale non dirigente del Comune di Argenta – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022 per "Utilizzo fondo risorse decentrate anno 2025" e relativi allegati;

Rilevato che con parere n. 48 del 18/11/2025, assunto a prot. Unione al n. 50230 del 19/11/2025, il Collegio dei Revisori dei Conti, allegato in copia alla presente deliberazione, ha dato parere positivo e certificato:

- l'incremento, ai sensi dall'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate della somma complessiva di € 22.675,76 sussistendone i presupposti per l'applicazione come risulta dai dettagli di cui ai prospetti allegato A e B alla determinazione n. 543 del 06/11/2025;
- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente e lo stanziamento per gli Incarichi di Elevata Qualificazione del Comune di Argenta relativamente all'anno 2025, quantificati come da determinazione n. 543 del 06/11/2025, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio, certificando contestualmente le economie del lavoro straordinario dell'anno 2024, confluite nel fondo delle risorse decentrate 2025;
- Il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato degli Incarichi di Elevata qualificazione del Comune di Argenta per l'anno 2025, come risulta dalla relazione tecnico finanziaria trasmessa;

- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 10/11/2025 di CCI parte economica anno 2025 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Argenta triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 27/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) – parte economica 2025 sottoscritto il 10/11/2025, connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023, per il personale non dirigente del Comune di Argenta – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo Integrativo (CCI) – parte economica 2025, connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023, per il personale non dirigente del Comune di Argenta – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, come da ipotesi del 10/11/2025.

Art. 1
Disposizioni generali

Il presente contratto, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 16/11/2022, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 80 del medesimo CCNL **per l'anno 2025**.

Art. 2

Presa atto della quantificazione delle risorse di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022

Le risorse di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 sono quantificate per l'anno 2025, al netto delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, in **€ 238.603,77** = così come specificato **nell'allegato A** che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.

Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile pari a **€ 184.603,50=**

Quota variabile pari a **€ 54.000,27 =**

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per **€ 23.020,64=** derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per **€ 2.799,76=** al fine del riconoscimento ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 del compenso aggiuntivo riconosciuto da impresa privata a dipendente del Comune di Argenta;
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) – fino ad importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL 16/11/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, per l'anno 2025 sono stati finanziati **€ 24.444,01**;
- il finanziamento dell'incremento di cui all'art. 79 comma 2, lett. d), del CCNL 16.11.2022 eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999, per **€ 835,48**;
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 3 – in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c), e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, per **€ 2.900,38=**;

Art. 3
Destinazione risorse decentrate

Le risorse di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 vengono destinate per l'anno **2025** alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'**allegato A** che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale. Tale distribuzione ha carattere di previsione. L'Ente si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

Art. 4
**Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento
delle progressioni economiche all'interno delle aree
di cui all'art. 14 del CCNL 16/11/2022**

Le risorse economiche già destinate alle **progressioni economiche all'interno delle aree** sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022.

La spesa connessa alle progressioni economiche già riconosciute in anni precedenti è pari per l'anno 2025 in via previsionale **€ 85.769,37=**, così come indicato nell'allegato A.

Le parti stabiliscono che per l'anno 2025, tenuto conto dei risparmi sulle progressioni rispetto all'anno precedente e delle nuove risorse destinate, si effettuano progressioni con decorrenza 01/01/2025 nel seguente numero di passaggi:

Area	Tabella A - art. 14 CCNL 16/11/2022	art. 96 / 102 CCNL 16/11/2022	Totale Costo passaggio	n. dip.ti	n. dip.ti con diritto	n. passaggi	Costo tot. passaggi 2025
Operatori	550,00	-	550,00	-	-	-	-
Operatori esperti	650,00	-	650,00	5	2	-	-
Istruttori	750,00		750,00				
Istruttori con albo/ordine professionale	750,00	150,00	900,00	27	2	3	2.550,00
Funzionari ed EQ	1.600,00		1.600,00				
Funzionari ed EQ con albo/ordine professionale	1.600,00	200,00	1.800,00	20	1	2	3.400,00
Funzionari ed EQ - Incaricati di EQ	1.600,00		1.600,00				
Funzionari ed EQ con albo/ordine professionale - Incaricati di EQ	1.600,00	200,00	1.800,00	2	-	-	-
Totale				54	32	5	5.950,00

Art. 5
**Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento
dell'indennità di comparto**

Per l'anno 2025 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono in via previsionale pari a **€ 21.478,91=**, così come indicato nell'allegato A.

Art. 6
**Incentivazione della Performance
(art. 80 , c. 2, let. a) e b) e art. 81)**

Le risorse destinate ai premi correlativi alla performance organizzativa e alla performance individuale per l'anno 2025, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP), come riportato nell'allegato A, sono pari in via previsionale a **€ 64.206,29 =** di cui:

- **€ 3.021,52= (ottenuta dal 30% della incentivazione media per dipendente moltiplicato per il 15% dei dipendenti in servizio all'01/01/2025 – ossia 8 dipendenti sui 51 pari –**

64.206,29*30%/51*8) al fine del riconoscimento della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL 16/11/2022 da riconoscere ai primi 8 dipendenti della graduatoria per l'intero ente predisposta in base alla valutazione della performance individuale. Nel caso di parità di punteggio opererà la seguente preferenza nell'ordine:

- il punteggio dell'anno precedente
- il più anziano d'età

• € 61.184,77= (somma restante) ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso e al grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dallo SMIVAP, per incentivare la **performance individuale in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAP per il personale non dirigente.**

Nell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del CCNL 16/11/2022, la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2, del CCNL 16/11/2022, con esclusione delle lettere c), f), g) del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 80 e, specificatamente, alla performance individuale almeno per il 30%.

Tale requisito alla luce della distribuzione suindicata risulta rispettato.

Art. 7

Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge con specifici trattamenti economici (art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018, art. 79, c. 2, lett. a), CCNL 16/11/2022)

Ai sensi dell'**art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018**, come confermato dall'art. 79, c. 2, lett. a), del CCNL 16/11/2022, nell'anno 2025 sono accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge per:

- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023 per un importo pari a **€ 23.020,64**;
- il riconoscimento ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 del compenso aggiuntivo riconosciuto da impresa privata presso cui risulta temporaneamente assegnata dipendente del Comune di Argenta in base a specifico accordo SP 1172 del 30/12/2024 prot. n. 43053 del 30/12/2024 quantificato in **€ 2.799,76**.

Eventuali ulteriori compensi per specifiche disposizione di legge saranno quantificati a consuntivo a seguito dello stanziamento definitivo in bilancio delle relative specifiche risorse.

Art. 8

Lavoro straordinario (art. 14 CCNL 01/04/1999)

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. o) e s), del CCNL 16/11/2022 ed ai sensi delle adisposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999, si prende atto che il fondo per lavoro straordinario anno 2025 è quantificato in **€ 16.312,89=**, così come formalizzato con determina dirigenziale n. 190 del 02/04/2025 e come riportato nell'allegato prospetto (**allegato B**).

Art. 9
Incentivi funzioni tecniche
(art. 68, comma 2, lettera g), CCNL 21/05/2018, confermato da art. 80, comma 2, lettera g)
CCNL 16/11/2022)

Per quanto concerne gli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. trova applicazione l'ALLEGATO B al CCI 2023-2025 fino all'adozione del nuovo regolamento in materia che sarà approvato con apposita deliberazione di Giunta al fine di recepire le modifiche normative nel frattempo intervenute.

Allegati:

Allegato A – costituzione ed utilizzo fondo salario accessorio

Allegato B – fondo straordinario

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2024	FONDO 2025	Fondo 2025 al netto delle decurtazioni	Destinazione	Utilizzo 2024 IPOTESI	Consuntivo 2024	Utilizzo 2025 IPOTESI
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO al 31/12/2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	379.636,70	379.636,70		Progressioni orizzontali carico fondo	88.393,55	87.723,20	85.769,37
	Art. 67 c. 2 lett c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	6.612,24	6.612,24		NUOVE Progressioni orizzontali carico fondo	4.950,00	3.900,00	5.950,00
	Art. 67 c. 2 lett d) - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-	-		Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004 (escluso pers. t.d. e neo assunti)	22.166,40	21.985,32	21.478,91
	Art. 67 c. 2 lett e) - degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	1.251,85	9.511,38		Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett f) - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-	-		Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	1.704,60	1.704,60	1.704,60
	Art. 67 c. 2 lett g) - degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	-	-		POSIZIONI ORGANIZZATIVE + alte professionalità	-	-	-
	Art. 67 c. 2 lett h) - delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a (alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale) - SOPPRESSO DAL 2023	-	-		Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	774,72	774,72	774,72
	CCNL 16/11/2022	Art. 79 comma 1 lett. c) - Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	-	-	Differenziali stipendiali per personale con accesso alle categorie B3 e D 3 prima dell'applicazione delle CCNL 16/11/2022	6.994,52	6.734,93	9.489,48
	RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017		387.500,79	395.760,32	Indennità turno	-	-	-
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	CCNL 21.05.2018	Art. 67 c. 2 lett a) - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 66 dipendenti), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	5.491,20	5.491,20	Indennità per condizioni di Lavoro (ex Maneggio Valori/Ind.tà di Rischio/Indennità per attività disagiate)	3.910,00	1.886,95	3.910,00
		Art. 67 c. 2 lett b) - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	3.646,11	3.646,11	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 1 del CCNL 21.05.2018	-	-	-
	CCNL 16/11/2022	Art. 79 comma 1 lett. b) - importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	5.070,00	5.070,00	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies, comma 2 del CCNL 21.05.2018 (compreso COC)	-	-	-
		Art. 79 comma 1 lett. d) - un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (personale in servizio alla data del 01/01/2021)	4.529,40	4.529,40	Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 del CCNL 16/11/2022	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		Art. 79 comma 1 -bis - quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - DAL 01/04/2023	6.994,52	6.994,52	Reperibilità	1.000,00	577,89	1.000,00
	Art. 14 c. 1- bis DL 25/2025	A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, c. 1, 1-bis e 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n.75/2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.		22.675,76	Lavoro festivo art. 24 code contrattuali	1.000,00	800,69	1.000,00
	TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2018		25.731,23	48.406,99				

RISORSE VARIABILI		Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2024	FONDO 2025	Fondo 2025 al netto delle decurtazioni	Destinazione	Utilizzo 2024 IPOTESI	Consuntivo 2024	Utilizzo 2025 IPOTESI
		TOTALE RISORSE STABILI	413.232,02	444.167,31	184.603,50	TOTALE parziale A	148.393,79	143.588,30	148.577,08
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	CCNL 21.05.2018	Art. 67, c. 3, lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - SE ORDINARIAMENTE RESE	-	-					
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - INCENTIVAZIONE ICI	-	-		Maggiorazione premio performance individuale art. 69 del CCNL 21/05/2018	1.969,12	1.969,12	3.021,52
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	-	-		Performance Individuale finanziata da RISORSE STABILI	10.863,90	15.669,39	33.004,90
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - AVVOCATURA INTERNA SPESE COMPENSATE	-	-		Performance Individuale finanziata da RISORSE VARIABILI ex (art. 15 c. 2) (almeno il 30% delle risorse variabili)	29.011,06	29.011,06	28.179,87
		Art. 67, c. 3, lett d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluiscce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	-	-					
		Art. 67, c. 3, lett f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati - MESSI NOTIFICATORI	-	-					
		Art. 67, c. 3, lett g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-	-					
		Art. 67, c. 3, lett h) sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99 (MASSIMO PARI A € 39.336,24). Dal 2022 evidenziato l'importo max riconoscibile nel rispetto del limite - SOPPRESSO DAL 2023			Performance Organizzativa finanziata - RISORSE VARIABILI- OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI	-	-	-	
		Art. 67, c. 3, lett i) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).ex art.15 c. 5 CCNL 01.04.1999" SOPPRESSO DAL 2023			Performance Organizzativa legati agli obiettivi (collettiva obiettivi PEG) finanziata da RISORSE STABILI	-	-	-	
		Art. 67, c. 3, lett k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-	-					
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	CCNL 16/11/2022	Art. 79 comma 2 lett. b) - un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; MASSIMO PARI A € 39.336,24 .	26.110,68	24.444,01					
		Art. 79 comma 2 lett. c) - risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL	-	-					
		RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	26.110,68	24.444,01					
		Art. 67, c. 3, lett a) - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - NON ORDINARIAMENTE RESE	-	-					
		lett b) - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - Piani di Razionalizzazione	-	-					
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - INCENTIVAZIONE IMU e TARI	-	-					

		Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2024	FONDO 2025	Fondo 2025 al netto delle decurtazioni	Destinazione	Utilizzo 2024 IPOTESI	Consuntivo 2024	Utilizzo 2025 IPOTESI		
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2019	CCNL 21.05.2018	Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (dal 2018)	21.406,62	23.020,64		Compensi art. 113 D.Lgs. 50/2016	21.406,62	21.406,62	23.020,64		
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - compensi art 23 bis D.lgs 165/01		2.799,76		compenso aggiuntivo art. 23 bis D.lgs. 165/2001			2.799,76		
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	-	-							
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - ART 1 C. 810 Legge Bilancio 2021 - Risparmio buoni pasto 2020 a fronte smart working per emergenza covid 19	-	-							
		Art. 67, c. 3, lett c) - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - ISTAT	-	-							
		Art. 67, c. 3, lett j) Risorse stanziate da Regioni e Città Metropolitane	-	-							
	CCNL 16/11/2022	Art. 79 comma 3 - In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.	2.900,38	2.900,38							
		Art. 79 comma 5 - ECONOMIE ANNI PRECEDENTI - Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita - Quote relative all' art. 79 comma 1 lett. b) e comma 3- importo una tantum arretrati 2021 e 2022	-	-							
		Art. 79 comma 2 - eventuali somme residuum dell'anno precedente, accertate a consuntivo del Fondo del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999	-	835,48							
		ART. 80 c.1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022 economie anno precedente	-	-							
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2019			24.307,00	29.556,26							
TOTALE RISORSE VARIABILI			50.417,68	54.000,27	54.000,27						
DECURTAZIONI	DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)			12.300,00	-	12.300,00					
	Riduzione parte stabile per finanziamento ai sensi art. 7 c. 4 CCNL 1/4/99 riclassificazione del personale dell'Area vigilanza da 5 qf.+ INT a 6 qf			369,25	-	369,25					
	RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI			-	-	-					
	RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	Riduzione parte per trasferimento personale (ATA, SOELIA)		31.489,79	-	31.489,79					
		Riduzione parte per trasferimento personale in unione dal 01/01/16		173.248,74	-	173.248,74					
		Riduzione per trasferimento personale dal 2017		2.961,58	-	2.961,58					
		Riduzione per trasferimento personale dal 2020		7.516,53	-	7.516,53					
	DECURTAZIONE ART. 67 C. 1 e 15 C. 4 CCNL 21/05/2018 - RISORSE DESTINATE ALLE PO			24.119,32	-	24.119,32					
	DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)			-	-	-					
	RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)			-	-	-					
	RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)			-	-	-					
	Somme non erogabili per parziale realizzazione obiettivi										
	Somme non erogabili per minor utilizzo compensi lett. K			-	-	-					

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2024	FONDO 2025	Fondo 2025 al netto delle decurtazioni	Destinazione	Utilizzo 2024 IPOTESI	Consuntivo 2024	Utilizzo 2025 IPOTESI
ALTRE DECURTAZIONI	-	-					
Quote incremento art. 14 c. 1- bis D.L. 25/2025 cedute all'Unione dei Comuni Valli e Delizie	-	-	7.558,60				
TOTALE DECURTAZIONI	- 252.005,21	- 259.563,81		TOTALE parziale B	63.250,70	68.056,19	90.026,69
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	211.644,49	238.603,77	238.603,77	TOTALE GENERALE	211.644,49	211.644,49	238.603,77
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	161.606,26	160.640,52					
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	50.038,23	77.963,25					
				economia da riportare nell'anno successivo	-	-	-

Fondo per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato degli Incarichi di Elevata qualificazione	24.119,32	35.328,11
Quota Fondo per la retribuzione di Posizione e la retribuzione di Risultato degli Incarichi di Elevata qualificazione Finanziato trasferita dal Comune di Ostellato per il servizio convenzionato	1.000,00	-
Incremento del fondo ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 NON SOGGETTO AL LIMITE	-	-
Incremento anno 2022 parte destinata alle EQ dell'incremento di cui all'art. 79 comma 3 CCNL 16/11/2022) - Quota non soggetta al limite -	449,52	449,52
Compenso per emergenza alluvione Emilia Romagna 2023 - Ordinanza adottata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 992 dell'8 maggio 2023	-	-
Riduzione risorse destinate alla retribuzione di Posizione e di Risultato delle EQ, quote congelate Delibera G.C. n. 216 del 28/11/2024	-	11.500,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	25.568,84	24.277,63
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	25.119,32	23.828,11
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	449,52	449,52

COSTITUZIONE FONDO art. 14 CCNL 01/04/1999
LAVORO STRAORDINARIO

Descrizione della fonte del finanziamento	FONDO 2025
FONDO ANNO 1999 (*)	€ 55.226,80
- decurtazione di cui all'art. 14, comma 4, ccnl 1/4/1999 (3%)	-€ 1.656,80
- decurtazione costituzione Posizioni Organizzative art. 15 c. 1, lettera a), CCNL 1/4/1999 - Accordo decentrato 1999 del 17.11.1999 (punto 6 delle norme finali)	-€ 2.065,83
- decurtazioni anni 2001-2002 - 2003 a seguito della costituzione della società soelia - Accordo decentrato 19.02.2002	-€ 15.352,19
- ulteriore decurtazione	-€ 1.151,98
Totale Fondo art. 14 CCNL 1.04.1999 - Accordo decentrato 23.02.2005	€ 35.000,00
- decurtazione per cessazione personale 2010-2014, art. 9 c. 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010	-€ 2.963,71
- ulteriori decurtazioni decisa dall'Amministrazione	-€ 8.438,06
- decurtazione dal 2015 concessa al trasferimento del personale in Unione	-€ 7.036,29
TOTALE FONDO anno 2015 LIMITE MASSIMO (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi)	€ 16.561,94
- decurtazione per cessazione di personale	-€ 249,05
TOTALE FONDO anno 2016 (escluso comma 2 e comma 5 finanziato da terzi) - Limite Art.23 c. 2 D.L.gs. 75/2017	€ 16.312,89
Incremento fondo ai sensi dell'art. 14 comma 2 e comma 5 CCNL 01/04/1999	€ -
TOTALE FONDO anno 2025 COMUNE DI ARGENTA	€ 16.312,89